

(N. 1528)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del commercio con l'Estero****(MATTARELLA)**di concerto col **Ministro del Tesoro****(MEDICI)****NELLA SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1956**

Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri.

ONOREVOLI SENATORI. — Frequenti sono stati, negli ultimi anni, i provvedimenti valutari miranti ad inserire l'Italia nel processo di trasformazione dell'assetto finanziario e monetario internazionale, nel quadro di una più stretta e fattiva collaborazione. L'esigenza di una maggiore scorrevolezza dei reciproci pagamenti è universalmente sentita; anche i recenti ed attuali lavori della Commissione economica europea in Ginevra, nell'ambito delle Nazioni Unite, hanno accentuato tale esigenza.

Taluni dei suddetti provvedimenti, com'è ovvio, per poter rispondere tempestivamente allo scopo cui miravano e per non provocare all'interno situazioni distorte o ripercussioni economicamente dannose, hanno avuto carattere di straordinaria necessità ed urgenza; tale carattere ha richiesto, come per il provvedimento in esame, la forma del decreto-legge.

Numerose sono state le difficoltà, nel passato, per poter conciliare l'emanazione di tali urgenti provvedimenti con lo strumento legislativo esistente, la cui riforma appare indispensabile.

Le finalità suaccennate, oltre alle altre importanti cui accenneremo in seguito, son quelle che si propone il decreto-legge in esame.

La nostra attuale legislazione valutaria, a causa delle varie contingenze e dei mutevoli indirizzi susseguitisi da un trentennio ad oggi, si era ormai ridotta ad un insieme di provvedimenti che si accavallavano e superavano a vicenda, in tutto o parzialmente; il cittadino non esperto si trovava di fronte ad esse come a qualcosa di difficile comprensione e di ancor più difficile ricerca e gli stessi studiosi e tecnici non riuscivano facilmente ad identificare gli esatti confini tra il lecito e l'illecito.

La complessità delle norme determinava sovente delle incertezze di interpretazione, tanto che i rappresentanti finanziari si rivolgevano frequentemente agli uffici valutari del Ministero del commercio con l'estero per chiarimenti e quesiti ai quali talvolta era arduo rispondere.

L'emanazione del presente decreto-legge sfronda la materia valutaria di tutto quanto appariva superato o inadeguato, enunciando l'abrogazione di n. 44 precedenti provvedimenti legislativi, mentre i decreti ministeriali di applicazione, che possono per il momento prevedersi soltanto in sei, comporteranno l'abrogazione di altri 63 decreti ministeriali.

Le presenti norme si inseriscono senza alcuna scossa nel sistema valutario finora vigente, istituendo, contemporaneamente, una notevole liberazione dei pagamenti internazionali mediante la istituzione del mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri.

Quanto alla procedura delle operazioni con l'estero, sono stati eliminati tutti quei controlli, talvolta costosi per l'interessato, i quali apparivano superflui rispetto allo scopo cui miravano.

In sostanza il decreto-legge viene a fornire uno strumento di gran lunga più semplice e più elastico, e congegnato in modo da essere facilmente adattabile a tutte quelle situazioni che potranno presentarsi in una progressiva marcia, in campo internazionale, verso sempre maggiori facilitazioni nei pagamenti. D'altra parte la più ampia elasticità di tale strumento potrebbe essere utile anche nella deprecabile esigenza inversa.

Le nuove norme prevedono che siano pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* tutte quelle disposizioni amministrative che non siano indirizzate a singoli interessati; ciò costituisce una maggiore garanzia per il cittadino ed una maggiore solennità formale delle norme in questione nei riguardi dell'osservanza delle medesime.

Il provvido crescente afflusso di turisti stranieri in Italia, abituati in genere ad effettuare in biglietti di banca esteri gli acquisti di beni d'uso o di « oggetti ricordo » inerenti al loro soggiorno presso di noi, nonchè il pagamento

di servizi ad essi prestati, ha posto il problema di esaminare la possibilità di venire incontro a tali esigenze. La nostra bilancia dei pagamenti internazionali fa molto affidamento sulle voci attive derivanti dal turismo ed è necessario che qualsiasi possibile misura venga adottata per favorire tale corrente, specialmente in considerazione che alcune partite valutarie attive, oggi ancora ricorrenti, hanno carattere di incertezza per gli anni futuri.

Le norme legislative finora vigenti vietavano all'albergatore, all'artigiano, al negoziante, ecc., di accettare valuta estera dallo straniero, il quale era quindi costretto, preventivamente, a munirsi di lire italiane mediante la cessione della sua valuta a banche o uffici di cambio autorizzati.

L'osservanza di tali norme, com'è noto, non poteva in fatto essere scrupolosa, mentre da altro canto l'eccessivo rigore poteva risolversi in un dispendioso e non facile controllo, oltre che in un effettivo pregiudizio, quando si pensi, ad esempio al turismo, degli effettivi interessi valutari del Paese.

Rendere quindi legale tale mercato di biglietti, significa normalizzare un delicato settore e convogliare, nello stesso interesse del cittadino, una notevole massa di valuta estera verso alcuni pagamenti, a fronte dei quali lo Stato ha avuto finora un esborso di divisa estera prelevata dal mercato ufficiale dei conti valutari.

Il decreto-legge all'esame prevede appunto che i residenti che siano creditori verso non residenti per cessioni di beni d'uso o prestazioni di servizi ai non residenti, possano ricevere biglietti di Stato e di banca esteri in corrispettivo di cessioni di beni d'uso o prestazioni di servizi ai non residenti stessi, per i bisogni inerenti al soggiorno di costoro in Italia.

È prevista altresì la possibilità che la Banca d'Italia e le banche agenti o aggregate siano autorizzate ad acquistare i biglietti di cui sopra, sia dai non residenti temporaneamente in Italia per scopi di turismo o simili, sia dai residenti che abbiano ricevuto le banconote stesse in corrispettivo di prestazioni effettuate in Italia oppure a titolo gratuito.

Le suddette banche possono essere altresì

autorizzate a cedere a loro volta i biglietti ai residenti oppure ai non residenti; i residenti possono riceverli a titolo di assegnazione di valuta per viaggi all'estero, a scopo di turismo, affari, studio o cura, nonchè per pagamento di autorizzate partecipazioni all'estero o per altre operazioni eventualmente autorizzate dai competenti Ministeri; i non residenti possono riceverli in corrispettivo di somme ad essi dovute a titolo di rimborso di capitali investiti in Italia oppure di interessi, rendite e frutti afferenti ai capitali stessi, oltre i limiti stabiliti dalla vigente legge sugli investimenti di capitali esteri.

L'articolo 1 del provvedimento in esame è familiare a chiunque abbia dimestichezza con le moderne legislazioni valutarie di altre nazioni. Esso definisce i soggetti dei diritti e dei principali obblighi previsti dalla legge valutaria, tuttavia nei soli riguardi di quelle attività finanziarie prodotte e rientranti nel circuito dell'economia nazionale; restano così esclusi alcuni cespiti appartenenti a cittadini ed enti italiani residenti all'estero, nonchè a cittadini ed enti esteri. L'articolo 1 definisce inoltre cosa debba intendersi per valuta estera, eliminando così alcune imperfezioni dei precedenti provvedimenti i quali talvolta davano luogo ad equivoci di interpretazione.

L'articolo 2, nel suo primo comma, stabilisce il divieto di compiere atti idonei a produrre obbligazioni con l'estero dalle quali possa scaturire un impegno di carattere valutario (esempio: contrarre un mutuo all'estero) senza che tale impegno sia assistito da autorizzazione ministeriale. Allo scopo di non intralciare gli scambi commerciali con l'estero, il divieto non si applica al residente il quale contratti, con un non residente, l'acquisto o la vendita di una merce da importare o da esportare; l'effettuazione dell'impegno, come previsto nel seguito del comma in esame, è condizionato al rilascio dell'autorizzazione ministeriale per effettuare l'importazione o l'esportazione. Le autorizzazioni di che trattasi sono date o in via generica, come oggi avviene, ad esempio, per le merci liberalizzate all'importazione o all'esportazione, oppure in via particolare mediante rilascio di singole licenze ministeriali. Detto primo com-

ma dell'articolo 2 nulla innova rispetto alle precedenti norme legislative; esso ha lo scopo principalmente di raggruppare in una sola disposizione numerosi divieti espressi in singoli precedenti provvedimenti, i quali a loro volta specificavano le singole autorizzazioni in deroga. Il resto dell'articolo prevede, come le precedenti norme, la dichiarazione dei crediti verso l'estero, nonchè l'obbligo di effettuare o ricevere pagamenti, rispettivamente all'estero oppure dall'estero, se non in conformità alle determinazioni del Ministro per il commercio con l'estero suggerite, nei vari periodi, dalle contingenze valutarie interne o internazionali.

L'articolo 3 riguarda il movimento dei biglietti di Stato o di banca esteri, al quale si è accennato dianzi.

L'articolo 4 è in relazione ai precedenti articoli 2 e 3, in base ai quali sono determinate le valute nonchè i sistemi di pagamento da seguire nei confronti delle rispettive aree monetarie; mentre nell'articolo 2 sono previsti gli atti dai quali deriva un impegno valutario con l'estero, nell'articolo 4 è disciplinata la fase conclusiva dell'obbligazione commerciale o finanziaria, cioè il pagamento.

L'articolo 5 semplifica e condensa le esistenti norme sulle partecipazioni italiane all'estero, eliminando tutti quei controlli, spesso antieconomici per il cittadino, che non costituivano un serio apporto alla tutela del monopolio dei cambi.

L'articolo 6 nulla sostanzialmente innova rispetto ai numerosi provvedimenti già esistenti nel disciplinare gli atti di disposizione e l'esportazione delle valute estere, della valuta italiana, di valori mobiliari italiani, nonchè dei valori mobiliari esteri previsti all'articolo 5.

L'articolo 7 condensa le varie norme già esistenti sul monopolio dei cambi.

L'articolo 8 prevede l'obbligo dell'offerta in cessione delle valute estere, intese queste nel senso specificato all'articolo 1; le modalità di cessione, cioè di immissione nel mercato valutario ufficiale delle varie specie di valute estere, vengono determinate nei provvedimenti ministeriali di applicazione del decreto-legge.

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano l'istituzione del mercato libero dei biglietti, il quale ha luogo in base all'offerta di cui all'articolo 9 ed alla richiesta di cui all'articolo 10.

L'articolo 12 condensa le attuali norme sulle contrattazioni in cambi; esso prevede che, anche per le banconote, le relative quotazioni siano pubblicate nei listini delle Borse valori della Repubblica.

L'articolo 13 si riferisce alla competenza per il rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministro del tesoro, del Ministro del commercio con l'estero, oppure di concerto da parte di entrambi; le disposizioni di applicazione del Ministro evidentemente non hanno la qualifica di regolamenti di esecuzione, bensì di ordini amministrativi i quali rientrano nella sfera della potestà amministrativa ad essi attribuite.

L'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia o le banche autorizzate possono, in virtù di attribuzioni conferite dal Ministro del tesoro

e dal Ministro del commercio con l'estero, accordare le autorizzazioni previste dal decreto-legge in esame. Tale ultima disposizione non è innovativa rispetto al vigente sistema valutario, il quale già necessariamente prevede un gran numero di benestare rilasciati dagli enti suddetti per effettuare alcune operazioni con l'estero in deroga ai divieti generali.

L'articolo 14 si riferisce alla responsabilità delle banche, già esistente in base agli articoli 3 e 5 del regio decreto 10 giugno 1926, n. 942, nonchè all'articolo 5 del regio decreto 8 dicembre 1934, n. 1942, entrambi abrogati dal decreto-legge in esame.

L'articolo 15 nulla innova rispetto alle sanzioni amministrative attualmente previste per le violazioni alle disposizioni di carattere valutario.

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di Banca esteri.

ALLEGATO.

*Decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1956, n. 137.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma della Costituzione;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, riguardante le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare nuove norme valutarie e di istituire un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA

## Art. 1.

Agli effetti del presente decreto-legge sono considerati residenti:

- 1) le persone fisiche di nazionalità italiana aventi la residenza nel territorio della Repubblica;
- 2) le persone giuridiche aventi la sede nel territorio della Repubblica;
- 3) le persone fisiche di nazionalità straniera e gli apolidi aventi la residenza nel territorio della Repubblica, limitatamente all'attività produttrice di redditi ivi esercitata;
- 4) le persone fisiche di nazionalità italiana, aventi la residenza all'estero, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica;
- 5) le persone giuridiche aventi la sede all'estero, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica.

Agli effetti del presente decreto-legge sono valute estere i biglietti di Stato e di banca esteri aventi corso legale, nonchè i titoli di credito ed i crediti, estinguibili in monete aventi corso legale fuori del territorio della Repubblica, che servano per effettuare pagamenti fra residenti e non residenti.

## Art. 2.

Ai residenti è fatto divieto di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, esclusi i contratti di vendita di merci per l'esportazione nonchè i contratti di acquisto di merci per l'importazione, se non in base ad autorizzazioni ministeriali. Ai residenti è fatto divieto di effettuare esportazioni ed importazioni di merci se non in base ad autorizzazioni ministeriali.

I crediti dei residenti verso i non residenti debbono essere dichiarati dai titolari con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.

I residenti che siano creditori o debitori a qualunque titolo verso non residenti hanno l'obbligo di riscuotere i loro crediti o di pagare i loro debiti con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.

## Art. 3.

I residenti possono compiere atti idonei a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, in deroga al disposto del primo comma dell'articolo 2, quando tali obbligazioni abbiano per oggetto cessioni di beni d'uso e prestazioni di servizi ai non residenti stessi in relazione al loro soggiorno in Italia.

I residenti che siano creditori verso non residenti in dipendenza degli atti previsti dal precedente comma sono autorizzati a ricevere in pagamento biglietti di Stato e di banca esteri o assegni in moneta estera.

## Art. 4.

I residenti non possono ricevere pagamenti da non residenti o effettuare pagamenti a non residenti, direttamente o per conto dei medesimi, se non in conformità del disposto degli articoli 2 e 3.

## Art. 5.

Ai residenti è fatto divieto di possedere quote di partecipazione in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica nonchè titoli azionari e obbligazioni emessi o pagabili all'estero se non in base ad autorizzazioni ministeriali.

I residenti che assumono partecipazioni in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica e che divengano proprietari di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero hanno l'obbligo di farne dichiarazione alla Banca d'Italia, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.

Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero può essere stabilito l'obbligo del deposito dei titoli azionari e obbligazionari menzionati nel comma precedente presso la Banca d'Italia o aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

## Art. 6.

Le cessioni, gli acquisti e ogni altro atto di disposizione fra residenti e non residenti, concernenti i titoli di credito di qualsiasi specie, non possono effettuarsi se non in base ad autorizzazioni ministeriali.

L'esportazione dei titoli di credito menzionati al precedente comma, nonché dei biglietti di Stato e di banca italiani, può effettuarsi in base ad autorizzazioni ministeriali.

## Art. 7.

Le cessioni, gli acquisti ed ogni altro atto di disposizione concernenti le valute estere menzionate al secondo comma dell'articolo 1, i crediti di cui al secondo comma dell'articolo 2 nonché le quote di partecipazione in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica ed i titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero, non possono essere effettuati nel territorio della Repubblica se non in contropartita con l'Ufficio italiano dei cambi, con la Banca d'Italia o con aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, oppure secondo le altre modalità stabilite nelle autorizzazioni ministeriali.

## Art. 8.

I residenti hanno l'obbligo di offrire in cessione all'Ufficio italiano dei cambi, a mezzo della Banca d'Italia o di aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, le valute estere determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'offerta in cessione ha luogo con le modalità stabilite dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro oppure, quando le valute estere siano quelle determinate ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, con le modalità stabilite dal decreto-legge stesso.

Possono essere concesse deroghe all'obbligo dell'offerta in cessione con autorizzazioni ministeriali.

## Art. 9.

La Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie possono, in base ad autorizzazioni ministeriali, acquistare i biglietti di Stato e di banca esteri determinati nelle autorizzazioni stesse:

- a) da non residenti che siano temporaneamente in Italia, qualunque sia lo scopo del loro soggiorno;
- b) dai residenti che abbiano ricevuto i biglietti suddetti ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 oppure a titolo gratuito;
- c) dai residenti che abbiano ricevuto i biglietti suddetti in base ad autorizzazioni ministeriali.

## Art. 10.

La Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie possono, in base alle autorizzazioni di cui al precedente articolo 9, cedere i biglietti acquistati ai sensi dell'articolo stesso:

a) ai residenti che si recano all'estero per scopi di turismo, affari, studio o cura, con l'osservanza, per quanto riguarda la cessione dei biglietti, delle disposizioni emanate dal Ministro per il commercio con l'estero;

b) ai residenti per l'assunzione di quote di partecipazione in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica e per l'acquisto di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero, autorizzati ai sensi del primo comma dell'articolo 5;

c) a non residenti in corrispettivo di somme dovute a titolo di rimborso di capitali investiti in Italia oppure di interessi, rendite e frutti afferenti ai capitali medesimi oltre ai limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1956, n. 43;

d) ai residenti per il pagamento di debiti derivanti da altre operazioni effettuate in base ad autorizzazioni ministeriali.

## Art. 11.

Le banche menzionate all'articolo 9 sono altresì autorizzate a negoziare i biglietti determinati ai sensi dell'articolo stesso fra di loro, con l'Ufficio italiano dei cambi e con le banche dell'estero, sia direttamente sia con l'intermediazione degli Agenti di cambio che operano presso le Borse valori della Repubblica.

## Art. 12.

Fermo il disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, i corsi nascenti dalle contrattazioni in valute estere, effettuate nelle Borse valori della Repubblica in conformità del presente decreto-legge, sono accertati e vengono iscritti nei listini compilati in conformità delle leggi che disciplinano le Borse Valori stesse.

## Art. 13.

Le autorizzazioni ministeriali previste dal presente decreto-legge sono accordate:

a) dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero quando si tratti di emissione all'estero di prestiti obbligazionari, di assegnazioni di valuta per i fabbisogni della pubblica Amministrazione, di finanziamenti esteri in Italia, nonchè quando si tratti di decreti ministeriali concernenti l'esportazione di biglietti di Stato o di banca italiani;

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro quando si tratti di partecipazioni estere in Italia, nonchè delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 del presente decreto-legge;

c) dal Ministro per il tesoro quando si tratti di assegnazione di valuta per l'espletamento all'estero delle funzioni dei dipendenti della pubblica Amministrazione;

d) dal Ministro per il commercio con l'estero in tutti gli altri casi.

Ai fini dell'emanazione delle autorizzazioni previste dal presente decreto-legge, il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il commercio con l'estero, secondo le competenze previste dal comma precedente, possono concedere deleghe all'Ufficio italiano di cambi e alla Banca d'Italia. È applicabile il quarto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331.

I suddetti Ministeri danno notizia dei provvedimenti emanati per delega dall'Ufficio italiano dei cambi o dalla Banca d'Italia mediante comunicazione inserita nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## Art. 14.

Alle banche è fatto divieto di dare esecuzione ad operazioni che non siano effettuate in conformità del presente decreto-legge.

## Art. 15.

Salva l'applicazione delle norme penali, a coloro che effettuano operazioni in violazione del presente decreto-legge si applicano le sanzioni determinate con decreto del Ministro per il tesoro di cui al regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

## Art. 16.

Sono o rimangono abrogati:

- R. D. 11 settembre 1919, n. 1674;
- R. D. L. 24 novembre 1921, n. 1835;
- R. D. L. 29 agosto 1925, n. 1508;
- R. D. 10 dicembre 1925, n. 2162;
- R. D. 10 giugno 1926, n. 942;
- R. D. 5 gennaio 1928, n. 1;
- R. D. L. 29 settembre 1931, n. 1207;
- Legge 11 gennaio 1932, n. 18;
- R. D. L. 21 dicembre 1931, n. 1680;
- R. D. L. 22 marzo 1933, n. 176;
- R. D. L. 8 dicembre 1934, n. 1942;
- R. D. L. 8 dicembre 1934, n. 1943;
- R. D. L. 17 gennaio 1935, n. 1;
- Legge 13 giugno 1935, n. 1296;

R. D. L. 20 giugno 1935, n. 2573;  
R. D. L. 28 agosto 1935, n. 1614;  
R. D. L. 23 settembre 1935, n. 1685;  
Legge 6 gennaio 1936, n. 102;  
Legge 9 gennaio 1936, n. 103;  
R. D. L. 10 febbraio 1936, n. 314;  
R. D. L. 20 marzo 1936, n. 410;  
Legge 4 giugno 1936, n. 1268;  
R. D. L. 24 luglio 1936, n. 1453;  
R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1631;  
R. D. L. 28 dicembre 1936, n. 2197;  
Legge 4 gennaio 1937, n. 16;  
R. D. L. 11 gennaio 1937, n. 1;  
Legge 8 aprile 1937, n. 534;  
Legge 7 giugno 1937, n. 988;  
Legge 30 dicembre 1938, n. 2081;  
Legge 15 maggio 1939, n. 764;  
Legge 27 novembre 1939, n. 1890;  
R. D. L. 19 marzo 1942, n. 355;  
Legge 24 luglio 1942, n. 1083;  
R. D. L. 24 luglio 1942, n. 807;  
D. L. Lgt. 4 gennaio 1946, n. 2;  
D. L. Lgt. 28 gennaio 1946, n. 9;  
D. L. Lgt. 26 marzo 1946, n. 139;  
D.L.C.P.S. 1° agosto 1947, n. 693;  
D.L.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1347;  
D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1617;  
D. L. 19 settembre 1949, n. 632;  
Legge 4 novembre 1949, n. 830;  
Legge 4 novembre 1949, n. 828.

nonchè ogni altra disposizione che contrasti con quelle del presente decreto-legge o sia con esse incompatibile.

#### Art. 17.

Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1956.

GRONCHI

SEGNİ — MATTARELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.